

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2937/84 della Commissione, del 19 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1

Regolamento (CEE) n. 2938/84 della Commissione, del 19 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3

**\* Regolamento (CEE) n. 2939/84 della Commissione, del 19 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2395/84 relativo alla riduzione, per la campagna 1984/1985, del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79 . . . . . 5**

**\* Regolamento (CEE) n. 2940/84 della Commissione, del 19 ottobre 1984, che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi . . . . . 7**

Regolamento (CEE) n. 2941/84 della Commissione, del 19 ottobre 1984, relativo all'accettazione delle offerte di frumento tenero panificabile presentate all'intervento nel mese di settembre 1984 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1810/84 . . . . . 8

Regolamento (CEE) n. 2942/84 della Commissione, del 19 ottobre 1984, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate . . . . . 9

Regolamento (CEE) n. 2943/84 della Commissione, del 19 ottobre 1984, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di ottobre 1984 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo . . . . . 10

**\* Regolamento (CEE) n. 2944/84 della Commissione, del 19 ottobre 1984, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Francia . . . . . 11**

(segue)

Sommario (segue)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

84/500/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari . . . . . 12**

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2937/84 DELLA COMMISSIONE**

del 19 ottobre 1984

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2221/84<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(7)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 ottobre 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2221/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	60,02
10.01 B II	Frumento duro	106,75 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	68,72 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	63,34
10.04	Avena	45,16
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	55,53 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	81,45 <sup>(4)</sup>
10.07 D I	Triticale	(7)
10.07 D II	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	97,59
11.01 B	Farine di segala	109,78
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	178,71
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	104,77

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2938/84 DELLA COMMISSIONE**

del 19 ottobre 1984

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

18 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(7)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 ottobre 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		10	11	12	1
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,62	1,62	0,54
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		10	11	12	1	2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2939/84 DELLA COMMISSIONE**

del 19 ottobre 1984

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2395/84 relativo alla riduzione, per la campagna 1984/1985, del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14 ter,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2395/84 della Commissione <sup>(3)</sup> fissa i limiti del titolo alcolometrico effettivo da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo d'acquisto del vino consegnato durante la campagna 1984/1985 ad una delle distillazioni di cui all'articolo 11, all'articolo 15 o all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 nel caso in cui il produttore di tale vino abbia proceduto all'aumento del titolo alcolometrico mediante aggiunta di saccarosio o di mosto di uve concentrato che ha beneficiato dell'aiuto previsto dall'articolo 14 di quest'ultimo regolamento; che è pertanto opportuno adottare gli stessi limiti di titoli alcolometrici effettivi per calcolare l'aiuto per il prodotto ottenuto dalla distillazione, nonché il quantitativo dell'alcole che può essere preso in consegna dall'organismo d'intervento nell'ambito della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2395/84 è modificato come segue:

1. al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'aiuto da versare al distillatore per i prodotti distillati a titolo di una delle distillazioni di cui al

primo comma è calcolato sulla base del titolo alcolometrico del prodotto ottenuto dalla distillazione, diminuito di una frazione corrispondente al divario tra il titolo alcolometrico effettivo del vino consegnato ed i limiti di cui al primo comma.

Il quantitativo massimo di prodotto che può essere preso in consegna dall'organismo d'intervento in conformità delle disposizioni dell'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 è ottenuto moltiplicando il quantitativo totale di vino consegnato per il limite del titolo alcolometrico di cui al primo comma e dividendo il risultato della moltiplicazione per il titolo alcolometrico del prodotto consegnato. »;

2. il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Tuttavia, il titolo alcolometrico da prendere in considerazione, per i calcoli di cui al paragrafo 1, è il titolo alcolometrico effettivo realmente constatato per i vini consegnati alla distillazione da produttori che forniscono alle autorità competenti degli Stati membri la prova che non hanno, durante la campagna in cui è stato elaborato il vino consegnato alla distillazione, proceduto, per nessuna parte della loro produzione, all'aumento del titolo alcolometrico aggiungendo:

— mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato che abbia beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 337/79,

— saccarosio. ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.

<sup>(3)</sup> GU n. L 224 del 21. 8. 1984, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

---



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2940/84 DELLA COMMISSIONE**

del 19 ottobre 1984

che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento n. 225/67/CEE della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2037/84<sup>(6)</sup>, ha determinato le rese in olio e panelli dei semi di girasole; che il regolamento (CEE) n. 1102/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1984/1985<sup>(7)</sup>, ha modificato la qualità tipo dei semi di girasole, portando il tenore d'olio dal 40 al 42 %; che occorre pertanto adeguare il valore di tali rese alla nuova qualità tipo;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento n. 225/67/CEE è modificato come segue:

1. all'articolo 5, lettera b), i quantitativi di « 38 kg » e « 43 kg » sono modificati rispettivamente in « 40 kg » e « 41 kg »; alla lettera c), i quantitativi di « 38 kg » e « 59 kg » sono modificati rispettivamente in « 40 kg » e « 57 kg »;
2. all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), i quantitativi di « 38 kg » e « 43 kg » sono modificati rispettivamente in « 40 kg » e « 41 kg »; alla lettera c), i quantitativi di « 38 kg » e « 59 kg » sono modificati rispettivamente in « 40 kg » e « 57 kg ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.

<sup>(6)</sup> GU n. L 189 del 17. 7. 1984, pag. 15.

<sup>(7)</sup> GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2941/84 DELLA COMMISSIONE****del 19 ottobre 1984****relativo all'accettazione delle offerte di frumento tenero panificabile presentate all'intervento nel mese di settembre 1984 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1810/84**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 25 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1810/84 della Commissione, del 28 giugno 1984, relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento tenero di qualità panificabile minima all'inizio della campagna 1984/1985 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2440/84 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1810/84, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione constata se le offerte presentate all'intervento per ciascuno dei mesi di agosto, settembre e ottobre, superano i quantitativi che possono essere ammessi all'intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1810/84 e fissa, in caso affermativo, la percentuale di riduzione da applicare alle offerte ricevute ;

considerando che, per quanto concerne le offerte presentate nel mese di settembre, gli Stati membri hanno fornito le informazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1810/84 ; che da tali informazioni risulta che le offerte presentate superano i quantitativi previsti ; che è pertanto opportuno fissare le percentuali di riduzione ad esse applicabili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Alle offerte di frumento tenero di qualità panificabile minima, presentate agli organismi d'intervento a norma del regolamento (CEE) n. 1810/84 durante settembre 1984, si applica una riduzione del 95,01 %.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 33.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 228 del 25. 8. 1984, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2942/84 DELLA COMMISSIONE**

del 19 ottobre 1984

**relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2693/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3660/83 della Commissione, del 23 dicembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 2693/83 e (CEE) n. 2694/83 nel settore delle carni bovine <sup>(2)</sup>, dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3578/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3660/83 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da

tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1984;

considerando che le domande presentate all'inizio di ottobre 1984 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili; che quindi tali domande possono essere integralmente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ogni domanda di titolo di importazione, presentata per il mese di ottobre 1984 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3660/83, è soddisfatta integralmente.

*Articolo 2*

Nei primi dieci giorni di novembre 1984 possono essere presentate, in conformità degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 9 454 tonnellate.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 267 del 29. 9. 1983, pag. 3.<sup>(2)</sup> GU n. L 361 del 24. 12. 1983, pag. 38.<sup>(3)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1982, pag. 59.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2943/84 DELLA COMMISSIONE**

del 19 ottobre 1984

**che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di ottobre 1984 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3578/82 <sup>(4)</sup>, prevede, agli articoli 14 e 15, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 <sup>(5)</sup>; che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera c), del suddetto regolamento, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabi-

lisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3582/81 della Commissione <sup>(6)</sup> ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni speciali per il quarto trimestre 1984;

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per il quarto trimestre 1984 sono uguali a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione presentate per le carni bovine oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79, per il quarto trimestre 1984, sono accettate integralmente.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore 20 ottobre aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 8.<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(3)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1982, pag. 59.<sup>(5)</sup> GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.<sup>(6)</sup> GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2944/84 DELLA COMMISSIONE**

del 19 ottobre 1984

**relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo della attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2666/84<sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di aringhe per il 1984;

considerando che, ai fini dall'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringhe nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE) e IV a (zona CE), da

parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia, hanno esaurito il contingente assegnato per il 1984 nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), IV a (zona CE) e IV b (zona CE);

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 320/84, articolo 3 bis, la Francia ha effettuato un trasferimento di 2 300 tonnellate dalla zona CIEM IV c e VII d alla zona CIEM IV b, e che le catture di aringhe effettuate dalle navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia nelle acque della zona CIEM IV b non sembrano aver esaurito il contingente trasferito;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE) e IV a (zona CE), eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia, hanno esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1984.

La pesca dell'aringa nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE) e IV a (zona CE), nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione, eseguiti da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia, sono proibiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1984.

*Per la Commissione*

Giorgios CONTOGEOGIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 253 del 21. 9. 1984, pag. 5.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 1984

**relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari**

(84/500/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/893/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che l'articolo 2 della direttiva 76/893/CEE stabilisce che i materiali e gli oggetti non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità da costituire un pericolo per la salute umana;

considerando che l'articolo 3 della stessa direttiva prevede che il Consiglio, in conformità della procedura dell'articolo 100 del trattato, adotti mediante direttiva le disposizioni specifiche applicabili a taluni gruppi di materiali ed oggetti (direttive specifiche);

considerando che nella maggior parte degli Stati membri gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari sono sottoposti a disposizioni imperative volte a proteggere la salute umana, riguardanti la limitazione dei quantitativi di piombo e di cadmio estraibili;

considerando che tali disposizioni variano da uno Stato membro all'altro, creando ostacoli all'istituzione e al funzionamento del mercato comune;

considerando che tali ostacoli possono essere eliminati se l'immissione nel mercato sul piano comunitario degli oggetti di ceramica viene subordinata a norme uniformi; che è pertanto necessario armonizzare i valori dei limiti, i metodi di prova e di analisi;

considerando che lo strumento atto a raggiungere tale obiettivo è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 76/893/CEE, le cui norme generali diventano in tal modo applicabili anche a questo caso specifico;

considerando che l'adeguamento al progresso tecnico di talune misure di controllo e di analisi previste dalla direttiva è un provvedimento di applicazione e che è necessario affidarne l'adozione alla Commissione per semplificare ed accelerare la procedura;

considerando che, in tutti i casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione delle disposizioni relative al settore dei materiali e degli oggetti destinati a entrare in contatto con i

<sup>(1)</sup> GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU n. C 95 del 28. 4. 1975, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU n. C 263 del 17. 11. 1975, pag. 66.

prodotti alimentari, è necessario prevedere una procedura che crei una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con la decisione del Consiglio del 13 novembre 1969,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 76/893/CEE.

2. La presente direttiva riguarda l'eventuale cessione di piombo e di cadmio da parte degli oggetti di ceramica che, come prodotti finiti, sono destinati ad entrare in contatto o sono messi in contatto, conformemente alla loro destinazione, con i prodotti alimentari.

3. Per «oggetti di ceramica» si intendono gli oggetti fabbricati a base di una miscela di materiali inorganici composti generalmente da una proporzione elevata di minerali argillosi o silicei cui sono aggiunti eventualmente piccoli quantitativi di sostanze organiche. Tali oggetti vengono innanzi tutto modellati e la forma così ottenuta viene fissata permanentemente mediante cottura. Essi possono essere vetrificati, smaltati e/o decorati.

#### Articolo 2

1. I quantitativi di piombo e di cadmio ceduti dagli oggetti di ceramica non devono superare i limiti fissati qui di seguito.

2. I quantitativi di piombo e di cadmio ceduti dagli oggetti di ceramica sono determinati mediante una prova, le cui condizioni sono definite nell'allegato I, ed utilizzando il metodo d'analisi descritto nell'allegato II.

3. Qualora un oggetto di ceramica sia costituito da un recipiente munito di un coperchio in ceramica, il limite di piombo e/o cadmio da non superare (mg/dm<sup>2</sup> o mg/l è quello che si applica al solo recipiente.

Il solo recipiente e la superficie interna del coperchio sono sottoposti a prova separatamente e nelle stesse condizioni.

La somma dei due tassi di estrazione del piombo e/o del cadmio così ottenuta è riferita, secondo i casi, alla superficie o al volume del solo recipiente.

4. Un oggetto di ceramica si considera conforme alla presente direttiva se i quantitativi di piombo e/o di cadmio estratti durante la prova effettuata nelle condizioni di cui agli allegati I e II non superano i limiti seguenti:

	<i>Pb</i>	<i>Cd</i>
— Categoria 1:		
Oggetti non riempibili e oggetti riempibili la cui profondità interna, misurata tra il punto più basso ed il piano orizzontale che passa per il bordo superiore, è inferiore o pari a 25 mm	0,8 mg/dm <sup>2</sup>	0,07 mg/dm <sup>2</sup>
— Categoria 2:		
Tutti gli altri oggetti riempibili	4,0 mg/l	0,3 mg/l
— Categoria 3:		
Utensili per cottura; imballaggi e recipienti destinati alla conservazione, di capacità superiore a 3 litri	1,5 mg/l	0,1 mg/l

5. Qualora un oggetto di ceramica non superi i quantitativi summenzionati di più del 50 %, tale oggetto si considera nondimeno conforme alla presente direttiva se almeno altri tre oggetti, identici sul piano della forma, delle dimensioni, della decorazione e della vernice, sono sottoposti ad una prova effettuata alle condizioni di cui agli allegati I e II, se i quantitativi di piombo e/o di cadmio estratti da tali oggetti non superano in media i limiti fissati e se ciascuno di tali oggetti non supera tali limiti di più del 50 %.

#### Articolo 3

Le modifiche da apportare agli allegati, salvo i punti 1 e 2 dell'allegato I, in funzione dell'evoluzione delle cognizioni scientifiche e tecniche vengono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10 della direttiva 76/893/CEE.

#### Articolo 4

1. Prima della scadenza di un termine di tre anni dalla notifica<sup>(1)</sup> della presente direttiva, il Consiglio, conformemente alla procedura prevista all'articolo 100 del trattato, stabilisce:

- a) i limiti a cui devono essere sottoposte le parti degli oggetti di ceramica che vengono a contatto con le labbra,
- b) i metodi di controllo dell'osservanza dei limiti di cui alla lettera a).

2. Durante lo stesso periodo, la Commissione, in base ai dati tossicologici e tecnologici, riesamina i limiti fissati all'articolo 2 in vista di una loro riduzione come pure le condizioni di illuminazione della prova di cui all'allegato I e presenta eventualmente al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 17 ottobre 1984.

*Articolo 5*

1. Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro legislazioni per conformarsi alla presente direttiva, in modo da :

- consentire, tre anni dopo la notifica dalla presente direttiva, il commercio degli oggetti di ceramica conformi alla presente direttiva ;
- proibire, cinque anni dopo la notifica della presente direttiva, il commercio degli oggetti di ceramica non conformi alla presente direttiva.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono vietare o mantenere il divieto di fabbricazione degli oggetti di ceramica non conformi alla presente direttiva.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1984.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. BRUTON



**ALLEGATO I****NORME DI BASE PER LA DETERMINAZIONE DELLA CESSIONE DEL PIOMBO E DEL CADMIO****1. Liquido di prova (« simulatore »)**

Acido acetico al 4 % (v/v), in soluzione acquosa preparata di fresco.

**2. Condizioni di prova**

2.1. Effettuare la prova ad una temperatura di  $22 \pm 2^\circ\text{C}$  e per una durata di  $24 \pm 0,5$  ore.

2.2. Quando si controlla unicamente la cessione del piombo, l'oggetto sarà ricoperto con una protezione appropriata ed esposto alle condizioni di illuminazione abituali in un laboratorio.

Quando viene controllata la cessione del cadmio o del piombo e del cadmio, l'oggetto sarà coperto in modo da garantire che la superficie da sottoporre alla prova resti nella completa oscurità.

**3. Riempimento****3.1. Campione riempibile**

Riempire l'oggetto con la soluzione di acido acetico al 4 % (v/v) al massimo fino a 1 mm dal punto di traboccamento, distanza misurata a partire dal bordo superiore del campione.

Tuttavia, nel caso di oggetti a bordo piatto o poco inclinato, riempire il campione in modo che la distanza tra la superficie del liquido e il punto di traboccamento sia al massimo di 6 mm calcolati lungo il bordo inclinato.

**3.2. Campioni non riempibili**

Ricoprire anzitutto la superficie dell'oggetto che non deve entrare in contatto con i prodotti alimentari di un adeguato strato di protezione capace di resistere all'azione della soluzione acetica al 4 % (v/v). Immergere poi il campione in un recipiente contenente un dato volume di soluzione acetica, in modo che la superficie destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari sia completamente ricoperta dal liquido di prova.

**4. Determinazione della superficie**

La superficie degli oggetti della categoria 1 equivale alla superficie del menisco costituito dalla superficie libera del liquido ottenuto rispettando le condizioni di riempimento di cui al punto 3.

**ALLEGATO II****METODO DI ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CESSIONE DEL PIOMBO E DEL CADMIO****1. Oggetto e campo di applicazione**

Il metodo permette di determinare la migrazione specifica del piombo e/o del cadmio.

**2. Principio**

La determinazione della migrazione specifica del piombo e/o del cadmio è effettuata mediante spettrofotometria d'assorbimento atomico.

**3. Reagenti**

- Tutti i reagenti devono essere di qualità analitica, salvo indicazioni contrarie.
- Quando si parla di acqua, si tratta sempre di acqua distillata o di acqua di qualità equivalente.

**3.1. Acido acetico al 4 % (v/v), in soluzione acquosa**

Aggiungere 40 ml di acido acetico glaciale all'acqua e completare a 1'000 ml.

**3.2. Soluzioni di verifica**

Preparare soluzioni di verifica contenenti rispettivamente 1'000 mg/l di piombo e almeno 500 mg/l di cadmio nell'acido acetico al 4 % (3.1).

**4. Apparecchiatura****4.1. Spettrofotometro d'assorbimento atomico**

Il limite di rilevamento del piombo e del cadmio dello strumento deve essere inferiore o pari a :

- 0,1 mg/l per il piombo,
- 0,01 mg/l per il cadmio.

Il limite di rilevamento è definito come la concentrazione dell'elemento nell'acido acetico al 4 % (3.1) che dia un segnale pari a 2 volte il rumore di fondo dell'apparecchio.

**5. Metodo operativo****5.1. Preparazione del campione**

Il campione dev'essere pulito e senza grasso o altre sostanze che possano influire sulla prova.

Lavare il campione ad una temperatura di circa 40 °C con una soluzione a base di detergente liquido di tipo domestico. Sciacquare il campione anzitutto con acqua corrente, poi con acqua distillata o con un'acqua di qualità equivalente. Esso sarà quindi sgocciolato e asciugato in modo da evitare di insudiciarlo. Dopo averla pulita, non maneggiare più la superficie da sottoporre alla prova.

**5.2. Determinazione del piombo e/o del cadmio**

- Il campione così preparato è sottoposto alla prova alle condizioni previste nell'allegato I.
  - Prima di prelevare la soluzione di prova per determinare la concentrazione di piombo e/o di cadmio, il contenuto del campione è omogeneizzato per mezzo di un metodo appropriato che permetta di evitare tanto perdite di soluzione, quanto eventuali abrasioni sulla superficie dell'oggetto studiato.
  - Effettuare una prova in bianco sul reagente utilizzato per ogni serie di determinazione.
  - Effettuare le determinazioni del piombo e/o del cadmio nelle condizioni appropriate mediante spettrofotometria d'assorbimento atomico.
-

